

REGOLAMENTO (CEE) N. 3834/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987.

che proroga i regolamenti (CEE) nn. 570/85, 316/86 e 3561/86 che fissano le
restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1984,
1985 e 1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/79 del Consiglio, del 21
aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione
comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾,
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/
87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma,
prima frase,

considerando che per talune varietà di tabacco dei raccolti
1984, 1985 e 1986 sono state fissate restituzioni all'espor-
tazione rispettivamente con i regolamenti della Commis-
sione (CEE) nn. 570/85⁽³⁾, 316/86⁽⁴⁾ e 3561/86⁽⁵⁾,
modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3907/
86⁽⁶⁾;

considerando che la data limite per la concessione di
queste restituzioni è stata fissata al 31 dicembre 1987;
che, per alcune varietà del tabacco in causa, si sono
presentate possibilità di esportazione dopo tale data; che,
per consentire l'effettuazione di queste esportazioni, è

opportuno concedere restituzioni per le varietà di cui trat-
tasi dei raccolti 1984, 1985 e 1986;

considerando che le misure previste dal presente regola-
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La data del 31 dicembre 1987 menzionata all'arti-
colo 2 del regolamento (CEE) n. 570/85 è sostituita da
quella del 30 giugno 1988.
2. La data del 31 dicembre 1987 menzionata all'arti-
colo 2 del regolamento (CEE) n. 316/86 è sostituita da
quella del 30 giugno 1988.
3. La data del 31 dicembre 1987 menzionata all'arti-
colo 2 del regolamento (CEE) n. 3561/86 è sostituita da
quella del 30 giugno 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 30.⁽³⁾ GU n. L 65 del 6. 3. 1985, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1986, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 22. 11. 1986, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 21.